

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Avv. Luca Giraldi, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 Febbraio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(143) – APPELLO DELLA SOCIETA' US SCALEA 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. FRANCESCO ROVITO (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 74 del 10.12.2009).

la Commissione Disciplinare Nazionale,

letto il reclamo; esaminati gli atti, preso atto delle conclusioni delle parti, con il difensore della Società che ha chiesto l'accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha invocato il rigetto, osserva quanto segue.

Il fatto in questione risulta pacificamente provato *per tabulas* attraverso il deposito del lodo arbitrale, della comunicazione alla US Scalea 1912 ed al suo Presidente del deposito dello stesso e dei relativi avvisi di ricevimento, della comunicazione di ritardato adempimento da parte dell'odierna appellante. Questa, nonostante la ritualità della procedura, si è adeguata con ritardo alla decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con Società dilettantistiche, invocando a giustificazione del suo comportamento il mancato rilascio da parte del beneficiario della quietanza liberatoria.

Tale condotta integra pacificamente la violazione delle norme indicate nel deferimento, non essendo a riguardo condivisibile la tesi difensiva secondo la quale alla fattispecie in esame sarebbero applicabili altre, e non meglio specificate, ipotesi di illecito.

Il 13° comma dell'art. 94 ter delle NOIF prevede infatti che il pagamento imposto dal lodo vada effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e che, in caso contrario, devono applicarsi le sanzioni previste dal CGS.

Né si può accedere alla tesi difensiva in base alla quale ci si troverebbe di fronte ad un termine meramente ordinatorio, giacché è principio generale affermato dalla normativa federale che ogni termine indicato dalle procedure disciplinari riveste il carattere della perentorietà.

Conseguentemente va condivisa la decisione della Commissione Territoriale inerente l'affermazione della responsabilità disciplinare in capo alla US Scalea 1912.

Neppure è fondato il motivo di gravame avanzato in via subordinata e riguardante l'entità della sanzione.

La Commissione rileva in proposito che alla presente fattispecie non si applica l'art. 8, comma 15, CGS, sebbene richiamato nell'atto di deferimento, poiché tale norma determina le sanzioni per le infrazioni commesse nel settore professionistico; trova invece applicazione il comma 9 dello stesso articolo, che prevede la penalizzazione di uno o più punti in classifica a carico della Società responsabile "in caso di mancato pagamento, entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con Società dilettantistiche".

La sanzione adottata dai primi Giudici, contenuta nel minimo edittale, non è pertanto suscettibile di riduzione e deve essere confermata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

(148) – APPELLO DELLA SOCIETA' USD LAJATICO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ALESSANDRO CACELLI (Presidente), DELL'INIBIZIONE PER MESI 12 AL SIG. GIUSEPPE SALVATORI (dirigente), DELLA SQUALIFICA PER MESI 8 AL SIG. STEFANO GASPERINI (calciatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL PRESENTE CAMPIONATO E AMMENDA € 1.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 36 del 24.12.2009).

la Commissione Disciplinare Nazionale,

letti gli atti; visto il ricorso proposto avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana pubblicata su CU N°. 36 del 24 dicembre 2009, con la quale, in accoglimento del Deferimento disposto dalla Procura Federale in data 30 ottobre 2009, sono state irrogate le seguenti sanzioni:

al calciatore Stefano Gasperini la squalifica per mesi 8 (otto);

al Sig. Alessandro Cacelli, Presidente della USD Lajatico, la inibizione per mesi 3 (tre);

al dirigente Giuseppe Salvadori la inibizione per mesi 12 (dodici);

alla Società USD Lajatico la penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica, da scontare nel presente campionato e l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Rilevato che dette sanzioni sono state irrogate perché il Gasperini, nella stessa stagione sportiva, contravveniva alle disposizioni federali che vietano il duplice tesseramento presso due diverse Società rivestendo il ruolo di dirigente della Ass. Nuova Primavera e di calciatore della USD Lajatico, comportamenti che provocavano la condanna, oltre che del Gasperini, anche del Salvadori, dirigente firmatario delle distinte di tutte le gare giocate da calciatore da parte dello stesso Gasperini.

Rilevato, altresì, che il Cacelli veniva condannato per non essere comparso dinanzi al collaboratore della Procura Federale senza fornire alcuna giustificazione, seppur ritualmente convocato e la USD Lajatico per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascritte al Cacelli, al Salvadori ed al Gasperini.

Ascoltato il legale dei ricorrenti il quale ha insistito nelle motivazioni addotte con il ricorso dirette ad ottenere il proscioglimento del Cacelli, una riduzione delle sanzioni irrogate al Gasperini ed al Salvadori, l'annullamento della penalizzazione di punti inflitta alla USD Lajatico convertendola in ammenda.

Ascoltato altresì il rappresentante della Procura Federale Dott. Chiné, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato che il ricorso riguarda quattro distinte posizioni, questa Commissione rileva in ordine ad ognuna quanto segue:

- per il Gasperini non v'è contestazione sulle violazioni poste in essere risultando inequivocabilmente che nella stessa stagione sportiva abbia sottoscritto due distinti tesseramenti per due diverse Società (prima come dirigente della Ass. Nuova Primavera e poi come calciatore della USD Lajatico) ed essendovi riconoscimento delle violazioni contestate; nel ricorso si assume però che, proprio in considerazione del comportamento confessorio e del tipo di sanzione, la sanzione irrogata in primo grado sarebbe eccessiva. In effetti, alla luce dei precedenti di questa Commissione, la sanzione può essere ridotta da 8 (otto) a 4 (quattro) mesi anche per tener conto delle effettive attività poste in essere dal Gasperini (calciatore per la USD Lajatico e allenatore della squadra pulcini della Ass. Nuova Primavera);
- per il Salvadori va accolta l'eccezione formulata in virtù del quale lo stesso deve essere condannato per violazione dell'art. 10, comma 6, R.G. mentre non può esserlo per violazione dell'art. 10, comma 2, R.G. giacchè il Salvadori come dirigente che ha sottoscritto le distinte di gara in cui era inserito il Gasperini, non può essere ritenuto responsabile del tesseramento del calciatore. Alla luce di tale considerazione la sanzione irrogata può essere ridotta da mesi 12 (dodici) a mesi 6 (sei);
- per il Cacelli va invece respinta la richiesta di proscioglimento risultando confermata la sua mancata comparizione dinanzi alla Procura Federale senza alcuna giustificazione, che avrebbe potuto intervenire in vari modi (telefono, lettera, fax, mail); peraltro il comportamento censurato è ancor più grave essendo stato tenuto dal Presidente della Società che dovrebbe costituire esempio per tutti i tesserati. La sanzione irrogata in primo grado deve quindi essere confermata;
- per la USD Lajatico vanno rigettate le considerazioni di parte ricorrente in base alle quali una fattispecie come quella in esame dovrebbe prevedere la sanzione dell'ammenda e non quella dei punti di penalizzazione in classifica, giacchè sia la norma applicata che i precedenti di questa Commissione consentono l'irrogazione dei punti di penalizzazione. Va piuttosto modulata in modo più equo la sanzione irrogata dal Giudice Territoriale diminuendo i punti di penalizzazione da 10 (dieci) a 6 (sei).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, la Commissione Disciplinare Nazionale riduce la squalifica irrogata al calciatore Stefano Gasperini da 8 (otto) a 4 (quattro) mesi, l'inibizione irrogata al Sig. Giuseppe Salvadori da 12 (dodici) a 6 (sei) mesi, la sanzione irrogata alla USD Lajatico da 10 (dieci) punti di penalizzazione in classifica ed € 1000,00 (Euro mille/00) di ammenda a 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 1000,00 (Euro mille/00) di ammenda.

Rigetta il ricorso per quanto attiene alla posizione del Presidente Alessandro Cacelli e, per l'effetto, conferma la sanzione irrogata in primo grado a carico dello stesso. Nulla per la tassa non versata.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 Febbraio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(115) – APPELLO DEL SIG. GIOACCHINO SFERRAZZA (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. SSD Akragas Calcio Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 125/CDT/7 del 27.10.2009).

Il Sig. Gioacchino Sferrazza ha impugnato avanti questa Commissione Disciplinare Nazionale la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul CU del 27 ottobre 2009, che ha inflitto al ricorrente l'inibizione per anni cinque ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, punto 1, lettera H, CGS.

Il ricorrente era stato deferito in relazione agli artt. 1, comma 1 e 12, comma 7, CGS per aver rilasciato al termine della gara Akragas – Sporting Arenella Palermo del 27 settembre 2009 campionato di Eccellenza, dichiarazioni idonee a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia, rese pubblicamente agli organi di stampa e riportate nella parte motiva del deferimento.

Alla riunione del 3 dicembre 2009 innanzi questa Commissione, la Procura Federale ha eccepito di non aver ricevuto copia del ricorso ed ha concluso per la sua inammissibilità.

Il ricorrente, comparso di persona con l'assistenza del proprio difensore, ha contestato tale circostanza, ha dedotto di aver ritualmente inviato copia del ricorso alla Procura Federale ed ha chiesto che gli fosse concesso termine per dare la prova dell'avvenuto inoltro.

Questa Commissione, con ordinanza di pari data, letta alle parti, in accoglimento dell'istanza, ha concesso al ricorrente termine sino al 9 dicembre 2009 per trasmettere a mezzo fax il modulo di spedizione postale di copia del ricorso alla Procura Federale, nonché del conseguente avviso di ricevimento ed ha fissato la riunione del 17 dicembre 2009 per la nuova comparizione delle parti e per la discussione del ricorso.

Il ricorrente il 7 dicembre 2009 ha fatto pervenire a questa Commissione copia della busta inviata il 3 novembre 2009 tramite Italpost a servizi postali alla Procura Federale all'indirizzo di Via Po, 42 in Agrigento, in una all'ulteriore memoria a firma del proprio difensore, con la quale viene evidenziato l'errore, definito scusabile, nel quale egli era incorso per aver indirizzato la copia del ricorso ad Agrigento anziché a Roma.

Il ricorrente, con la stessa memoria, ha eccepito che la Procura Federale, essendo comparsa nella precedente udienza ed avendo partecipato al dibattimento, aveva di fatto sanato ogni eventuale vizio del ricorso.

Il ricorrente inoltre, richiamando l'eccezione già sollevata nei precedenti scritti difensivi, ha nuovamente sollevato il difetto di giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva, in quanto

all'epoca delle violazioni che gli erano state ascritte non era tesserato e non poteva pertanto essere deferito e tanto meno sanzionato.

Alla riunione del 17 dicembre 2009 comparivano il ricorrente di persona assistito dal proprio difensore di fiducia e la Procura Federale, riportandosi il primo a quanto dedotto ed eccepito negli scritti difensivi e reiterando la seconda l'eccezione di inammissibilità per non esserle mai pervenuta copia del ricorso. Deduceva in subordine e per l'ipotesi di mancato accoglimento di tale eccezione l'infondatezza del ricorso con conseguente conferma della decisione del primo Giudice.

Questa Commissione, facendo riferimento alla eccezione sollevata dal ricorrente sul difetto di giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva, con ordinanza di pari data chiedeva al Comitato Regionale Sicilia di fornire idonea documentazione attestante la carriera sportiva del ricorrente, con specifica indicazione delle Società presso cui era stato tesserato, nonché di precisare se il ricorrente stesso, alle date del 15 luglio, 27 settembre e 30 settembre 2009 e nella attualità risultava tesserato.

Inoltre, considerato che il ricorrente, a conforto della eccezione di difetto di giurisdizione sopra evidenziata, aveva precisato di essere stato deferito in qualità di amministratore unico della SSD Akragas Calcio Srl che non era affiliata perché l'unica affiliata risultava essere la Società ASD Akragas Calcio del tutto estranea alla persona del ricorrente, veniva richiesto al Comitato Regionale Sicilia di precisare se la SSD Akragas Calcio Srl fosse mai stata affiliata e se essa avesse inviato al Comitato documentazione che la riguardasse.

Il Comitato Regionale Sicilia, con nota del 22 dicembre 2009, supportata da relativa documentazione, comunicava a questa Commissione che il ricorrente risultava tesserato con la Società ASD Akragas Calcio in qualità di collaboratore sino alla S.S. 2008/2009 compresa ed era inoltre delegato del presidente per il compimento di atti specifici. Nella domanda di affiliazione, datata 17 novembre 2009, invece, il nominativo dello Sferrazza non risultava incluso tra i consiglieri della Società, così come non compariva tra i collaboratori nel documento prodotto dalla difesa.

Dalla documentazione inviata dal Comitato Regionale Sicilia si rilevava altresì che il ricorrente era stato sottoposto a sanzioni disciplinari nelle stagioni sportive 2000/2001, 2003/2004, 2007/2008 e 2008/2009, con riferimento alla Società Canicatti 97 per la prima annualità, alla Società Campobello di Licata per la seconda annualità, alla Società Akragas Calcio per la terza e quarta annualità.

Il Comitato Regionale Sicilia comunicava inoltre che in data 30 giugno 2009 la Società Akragas Calcio aveva presentato istanza alla Presidenza Federale ai sensi dell'art. 20, comma terzo, NOIF affinché fosse approvata la propria delibera di conferimento nel capitale della costituita SSD Akragas Calcio Srl dei beni costituenti l'azienda sportiva e di conseguente attribuzione del titolo sportivo e della anzianità di affiliazione e che la F.I.G.C. in data 14 luglio 2009 non aveva accolto l'istanza.

Alla riunione dell'11 febbraio 2010 fissata per la prosecuzione del dibattimento, ritualmente comunicata alle parti, il ricorrente assistito dai propri difensori e la Procura Federale si sono riportati alle rispettive domande, insistendo per il loro accoglimento.

Più in particolare, il ricorrente ha eccepito la irricevibilità della documentazione trasmessa dal Comitato Regionale Sicilia; ha chiesto che fosse acquisito il foglio di censimento della ASD Akragas Calcio afferente la stagione sportiva 2009/2010. Ha aggiunto che la procura

rilasciata ad esso ricorrente dal presidente della ASD Akragas Calcio limitava la sua efficacia alla stagione 2008/2009, precedente a quella dei fatti dedotti nel procedimento. Così riassunti i termini del dibattimento, questa Commissione osserva quanto segue. Innanzitutto va rilevato che la documentazione inviata dal Comitato Regionale Sicilia, completata con il documento prodotto dalla difesa, è esauriente e non richiede pertanto alcuna integrazione.

Il documento sul quale si è concentrata l'attenzione di questa Commissione è costituito dalla procura speciale che il Sig. Calogero Pontei, nella qualità di presidente ed unico legale rappresentante della ASD Akragas Calcio, in data 26 settembre 2008 aveva conferito al Sig. Gioacchino Sferrazza, affinché quest'ultimo svolgesse in sua vece ed in nome e per conto dell'associazione gli atti descritti in procura, tra cui quello "di rappresentare la parte mandante in tutti i rapporti con la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti e con tutti gli altri enti sia pubblici che privati con i quali l'associazione dovesse intrattenere rapporti", con autorizzazione "a sottoscrivere qualsiasi documento inerente" (virgolettato il testo letterale della procura).

Tale procura, munita della autentica delle firme, non recava alcuna data di scadenza, né risulta in atti che essa sia stata revocata.

Deve pertanto ritenersi che, all'epoca dei fatti (27 e 30 settembre 2009, le rispettive date delle dichiarazioni rese dal ricorrente e del conseguente deferimento), il Sig. Gioacchino Sferrazza in forza della vigente procura esercitava attività nell'interesse della ASD Akragas Calcio e conseguentemente era tenuto alla osservanza delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS.

Sussiste pertanto la piena giurisdizione sportiva a conoscere il caso dedotto nel procedimento e la conseguente competenza a deciderlo in capo agli Organi di giustizia sportiva.

Ciò posto, il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 33, comma quinto, CGS.

La documentazione prodotta dal ricorrente dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che la copia del ricorso non è stata ricevuta dalla Procura Federale e che la circostanza della spedizione della copia ad un indirizzo non corrispondente a quello della destinataria Procura Federale non può integrare gli estremi dell'errore scusabile, invocato dal ricorrente. Un errore di siffatta natura può rinvenirsi allorquando venga adito un Organo di giustizia sportiva diverso da quello deputato alla cognizione del caso, con conseguente trasmissione degli atti dall'ufficio incompetente all'ufficio competente a sanatoria del vizio, ma non quando sia stata commessa una irregolarità sostanziale, come è quella che si riscontra nel presente procedimento, consistita nell'aver inviato la copia dell'atto ad un indirizzo inesistente, dove la destinataria non ne poteva avere materiale conoscenza.

Prova ne è che la stessa cartolina di ritorno trasmessa dal ricorrente a questa Commissione ed allegata alla busta raccomandata spedita all'indirizzo di Agrigento non reca né la data né la firma di ricevimento del plico, a conferma del fatto che la copia del ricorso non è stata ricevuta dalla Procura Federale.

Per cui lo strumento della remissione in termini non può essere adottato.

Neppure è sostenibile, come ha dedotto il ricorrente, che la Procura Federale, comparso in udienza, avrebbe sanato il vizio di omessa comunicazione di copia del ricorso, mostrando di conoscere il ricorso ed accettandone il contraddittorio, atteso che la Procura Federale era stata notificata da questa Commissione della notizia del ricorso e

della fissazione della riunione di discussione dello stesso, avendo così cognizione della sola esistenza del ricorso e non anche del suo contenuto e ben potendo comparire al solo fine di eccepire la inammissibilità.

Quanto infine al cenno fatto dalla Procura Federale in sede di discussione al merito del ricorso, esso è stato dalla requirente apertamente subordinato alla sola ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità e non costituisce espressione di accettazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara l'inammissibilità del ricorso, dispone l'incameramento della tassa versata oltre alla restituzione della somma in eccesso, ossia € 215,00 (Euro duecentoquindici/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 16 febbraio 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete